

Relazione scientifica relativa al soggiorno di ricerca condotto presso l'Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza dal 1 marzo al 1 aprile 2009

Il soggiorno di studio presso l'Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza ha avuto ad oggetto, come indicato nella domanda di finanziamento, il tema di ricerca della "Responsabilità contrattuale nella RPC".

In particolare esso è stato analizzato tenendo presenti due profili principali:

- a) Definizione di alcuni tratti salienti del tema desunti dal confronto con la disciplina della responsabilità extracontrattuale, rispetto alla quale è stata di recente presentata una bozza di legge, oggetto di analisi da parte della più attenta dottrina cinese;
- b) Distinzione tra concetto di responsabilità e concetto di garanzia e riflessi sulla disciplina della Responsabilità contrattuale.

Quanto al primo punto, la dottrina cinese ha proceduto alla verifica che il criterio di distinzione che fa capo alla differenza tra obbligazioni che derivano da contratto e quelle che derivano da fatto illecito non appare sufficiente né soddisfacente. Si critica in particolare infatti la concezione secondo la quale le obbligazioni contrattuali sono soltanto quelle volute dalle parti. Al contenuto del contratto partecipano infatti fonti diverse, da cui scaturiscono obblighi che non possono definirsi, *strictu sensu*, volontari.

Esiste invece una intera classe di doveri in funzione di integrazione del contratto. Vi sono altresì interessi che non figurano dedotti espressamente nel contratto ma la cui protezione è da considerarsi implicita nel rapporto contrattuale o ricollegabili in chiave integrativa del contratto.

Si esprime una esigenza di rafforzare la tutela della obbligazione contrattuale che diversamente non risulterebbe adeguata.

Altresì sembra apparire in questo confronto che, sul terreno dei rimedi, anche la responsabilità contrattuale, come quella extracontrattuale, debba tener conto del danno provocato dalla mancata osservanza della promessa o del beneficio che, in connessione con essa, ha potuto ricevere il promettente.

Quanto al secondo aspetto lo studio condotto durante il soggiorno ha consentito la lettura di numerosi scritti in cui, partendo dalla premessa che gli ordinamenti appartenenti al sistema di *civil law* distinguono tra responsabilità e garanzia, ed individuando il criterio discrezionale nella presenza o meno della colpa, arrivano ad analizzare e motivare l'impostazione prescelta dal legislatore cinese. Nei primi, il venditore che consegna cose affette da vizi occulti, risponde in qualità di garante che non vi siano vizi, a prescindere dall'aver ignorato senza colpa la presenza dei vizi.

In quegli ordinamenti, la garanzia è un effetto naturale del contratto e darvi corso significa attuare il contratto.

Gli effetti della garanzia si sostanziano nella scelta data al compratore di domandare la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Tra questi effetti non è compreso il risarcimento del danno né l'azione per l'esatto adempimento.

Si può dire che la garanzia, se da un lato opera automaticamente, a prescindere dalla colpa dell'obbligato, essa tuttavia non tutela l'interesse del compratore ad essere pienamente compensato del danno subito. La riduzione del prezzo, in effetti, non copre l'intero danno che può aver subito il compratore a seguito del difetto. Questa tradizione caratterizza i diritti italiano, francese e tedesco. La contrapposizione tra garanzia dei vizi occulti e inadempimento è propria dei sistemi di formazione romanistica. Il riferimento è alle azioni edilizie (*redibitoria* e *quanti minoris*).

Secondo la dottrina cinese maggioritaria, al contrario, la normativa della RPC avrebbe seguito l'esempio del diritto uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili e dunque quello di

common law, assumendo a nozione centrale quella di *breach of contract* ed a questa riconducendo anche l'inadempimento del venditore alla obbligazione "di consegnare beni della quantità, qualità e tipo previsti nel contratto. I rimedi dunque previsti nel caso di violazione della garanzia sono quelli stessi previsti contro l'inadempimento.

Dalla responsabilità non si può liberare il venditore se non dimostrando l'esistenza di un impedimento derivante da circostanze estranee alla sua sfera di controllo.

In particolare l'analisi della normativa cinese attesta una progressiva evoluzione nella disciplina del contratto di compravendita in cui ci si muove dalla preponderante "attenzione al compratore" alla "definizione degli obblighi del venditore";

Dal confronto con il sistema adottato dal diritto romano e dai codici che su di esso si basano, derivano le argomentazioni per la scelta del cosiddetto "modello unificato" (rif. normativi a: Legge cinese sui contratti economici della RPC (1981); Regolamento sul contratto di compravendita di merce di carattere industriale e minerario (1984); I Principi generali di diritto civile (1986); La legge unitaria sui contratti (1999).

Roma, 21 aprile 2009

Dott.ssa Laura Formichella

